



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Prot. 566/N. 21

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

del 27.09.2016

Oggetto: Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea»;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTI La Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12, su "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreff", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
- VISTO Il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, su " Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
- VISTI il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
- VISTI la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
- VISTI la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTA la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene");
- VISTO il Piano di emergenza per la peste suina africana e la peste suina classica e il relativo Manuale operativo, redatti dal Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine, su incarico del Ministero della Salute nel maggio del 2004;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTI la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
- VISTA La Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015.
- VISTO il Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015, adottato con determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015;
- VISTE le modifiche al suddetto provvedimento adottate con successive determinazioni n. 1/7711 del 27 aprile 2015 e 2/10887 dell'08.06.2015;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo 54/2004, approvato con determinazione prot. 17933, n. 5 del 18.09.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto;
- VISTA la comunicazione della ASL di Sassari del 22.09.2016, ricevuta via mail, nella quale si attesta la segnalazione, da parte del CFVA di Bono, dell'avvistamento di due suini domestici sprovvisti di identificativo auricolare, rinvenuti al pascolo brado nei terreni pubblici nel Comune di Illorai, gestiti dall'Agenzia Forestas e successivamente confinati;
- CONSIDERATO che, attesa la mancanza di tatuaggio o altri segni distintivi, i summenzionati suini, rinvenuti al pascolo brado, non possono essere ricondotti ad alcun proprietario, ai sensi dell'art. 5, terzo comma della succitata determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015 e si appalesa necessario procedere al loro depopolamento, tramite abbattimento e conseguente distruzione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- CONSIDERATO** che, qualora il proprietario dei suini fosse identificabile e si verificassero le condizioni di cui all'art.5, quarto comma, della succitata determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015, sarebbe nondimeno necessario procedere al depopolamento dei capi, poiché detenuti senza autorizzazione in terreno pubblico;
- ATTESO** che le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate a cura del Servizio Veterinario dell'ASL di Sassari, in collaborazione con l'Agenzia Forestas e il Corpo Forestale della Regione Sardegna;
- STANTE** il proprio potere di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), della Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34

ORDINA

Al Servizio Sanità Animale dell'ASL di Sassari:

- 1) di provvedere al sollecito abbattimento dei suini rinvenuti al pascolo abusivo, in terreno pubblico di proprietà del Comune di Illorai e in concessione dell'Agenzia Forestas, segnalati in data 18.09.2016 dal CFVA di Bono. Le operazioni di depopolamento dovranno essere effettuate in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della PSA, nel rispetto delle norme che regolano il benessere animale nelle operazioni di abbattimento degli animali;
- 2) di provvedere al campionamento di sangue ed organi, secondo quanto previsto dal manuale diagnostico della PSA ed al successivo sollecito conferimento dei campioni ai laboratori dell'IZS Sardegna;
- 3) che ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono esser condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

All'Agenzia Forestas:

- 1) di provvedere allo smaltimento e distruzione delle carcasse, in località Fiorentini (coordinate lat.40,272123, long. 9,014873), segnalata e verificata l'idoneità dall'Agenzia Forestas, con proprio personale e mezzi, sotto il controllo del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Sassari e del personale del CFVA;
- 2) che, dopo l'abbattimento dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati e disinfettati sotto controllo ufficiale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

AI CFVA:

- 1) di sovrintendere alle operazioni suddette poste in carico all'Agenzia Forestas e ai Servizi di Sanità Animale, supportando gli stessi e assicurando le funzioni di agenti di pubblica sicurezza d'iniziativa o su disposizione della competente Autorità, in ottemperanza al DPR 297/1972 richiamato nelle premesse, con conseguente scorta dei mezzi e vigilanza sull'ordine pubblico.

AUTORIZZA

Agenzia Forestas a provvedere a:

- 1) lo smaltimento, mediante infossamento in loco, delle carcasse ai sensi dell'art.19, comma 1 lettera c del Regolamento CE 1069/2009, in considerazione della necessità di agire con rapidità evitando rischi per gli operatori addetti alle operazioni di depopolamento e quindi per ragioni di sicurezza limitando al minimo gli spostamenti dei mezzi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Servizio Sanità Animale dell'ASL di Sassari e all'Agenzia Forestas e CFVA di Sassari e comunicata al Sindaco di Illorai entra immediatamente in vigore.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
Alessandro De Martini
firmato digitalmente